

Accordo sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua

Concluso a Mosca il 5 agosto 1963

Approvato dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1963¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1964

Entrato in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1964

(Stato 17 luglio 2024)

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, chiamate di seguito «parti originali»

proclamando che loro obiettivo principale è la conclusione, il più presto possibile, di un accordo per il disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale, conformemente agli scopi delle Nazioni Unite, che porrebbe fine alla corsa agli armamenti ed eliminerebbe l'incentivo alla produzione e alla sperimentazione di ogni genere di armi, incluse quelle nucleari,

cercando di ottenere per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali con armi nucleari, determinati a continuare i negoziati a tale scopo e animati dal desiderio di por fine alla contaminazione, con sostanze radioattive, dell'ambiente in cui vive l'uomo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire e ad astenersi dall'attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo:

- a. nell'atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott'acqua, comprese le acque territoriali e l'alto mare; o
- b. in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l'esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.

2. Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.

Art. II

1. Ciascuna delle parti può proporre emendamenti all'accordo. Il testo di qualsiasi disegno di emendamento è comunicato ai Governi depositari che lo trasmetteranno a tutti i partecipanti all'accordo. Quindi, a domanda di almeno un terzo delle parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale tutte le parti saranno invitate, allo scopo di esaminare l'emendamento.

2. Qualsiasi emendamento deve essere approvato dalla maggioranza dei voti di tutte le parti che comprenda i voti delle parti originali. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti al momento del deposito degli strumenti di ratificazione a opera della maggioranza di esse, compresi gli strumenti di ratificazione delle parti originali.

Art. III

1. L'accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non ha firmato l'accordo prima dell'entrata in vigore del medesimo, secondo il paragrafo 3, può aderirvi in ogni momento.

2. L'accordo è sottoposto alla ratificazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi delle parti originali – il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – che, per il presente accordo, sono designati come Governi depositari.

3. L'accordo entra in vigore dopo la sua ratificazione a opera delle parti originali e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione.

4. Per gli Stati, i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore dell'accordo, questo entra in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno rapidamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d'adesione, della data dell'entrata in vigore e della data di ricevimento di qualsiasi domanda per conferenze o di altre comunicazioni.

6. Il trattato sarà registrato dai Governi depositari, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite².

² RS 0.120

Art. IV

L'accordo è di durata illimitata.

Ciascuna parte, nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di disdire l'accordo se essa ritiene che avvenimenti straordinari, connessi con la materia dell'accordo, minacciano gli interessi supremi del paese. Essa deve notificare la disdetta a tutte le altre parti, con un preavviso di tre mesi.

Art. V

L'accordo, i cui testi in lingua inglese e russa fanno parimente fede, sarà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate conformi saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato l'accordo.

Fatto a Mosca, in tre esemplari, il cinque agosto millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 17 luglio 2024³

Stati partecipanti	Ratifica ^a Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	12 marzo	1964	12 marzo	1964
Antigua e Barbuda	16 novembre	1988 S	1° novembre	1981
Argentina	14 novembre	1986	14 novembre	1986
Armenia	7 giugno	1994 A	7 giugno	1994
Australia	12 novembre	1963	12 novembre	1963
Austria	17 luglio	1964	17 luglio	1964
Bahamas	16 luglio	1976 S	10 luglio	1973
Bangladesh	12 marzo	1985 A	12 marzo	1985
Belarus	16 dicembre	1963	16 dicembre	1963
Belgio	1° marzo	1966	1° marzo	1966
Benin	15 dicembre	1964	15 dicembre	1964
Bhutan	8 giugno	1978 A	8 giugno	1978
Bolivia	4 agosto	1965	4 agosto	1965
Bosnia e Erzegovina	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	5 gennaio	1968 S	30 settembre	1966
Brasile	15 dicembre	1964	15 dicembre	1964
Bulgaria	13 novembre	1963	13 novembre	1963
Canada	28 gennaio	1964	28 gennaio	1964
Capo Verde	24 ottobre	1979 A	24 ottobre	1979
Ceca, Repubblica	24 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	1° marzo	1965	1° marzo	1965
Cile	6 ottobre	1965	6 ottobre	1965
Cipro	15 aprile	1965	15 aprile	1965
Colombia	17 ottobre	1985	17 ottobre	1985
Congo (Kinshasa)	28 ottobre	1965	28 ottobre	1965
Corea (Sud)	24 luglio	1964	24 luglio	1964
Costa Rica	10 luglio	1967	10 luglio	1967
Côte d'Ivoire	5 febbraio	1965	5 febbraio	1965
Croazia	12 giugno	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca	15 gennaio	1964	15 gennaio	1964
Dominicana, Repubblica	3 giugno	1964	3 giugno	1964
Ecuador	6 maggio	1964	6 maggio	1964
Egitto	10 gennaio	1964	10 gennaio	1964
El Salvador	3 dicembre	1964	3 dicembre	1964
Eswatini	29 maggio	1969 A	29 maggio	1969
Figi	18 luglio	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	10 novembre	1965	10 novembre	1965

³ RU 1964 191; 1973 695; 1979 954; 1982 1315; 1986 523; 1989 186; 2005 1205; 2009 5377; 2024 379. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica ^a Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Finlandia	9 gennaio	1964	9 gennaio	1964
Gabon	20 febbraio	1964	20 febbraio	1964
Gambia	27 aprile	1965 S	18 febbraio	1965
Germania	1° dicembre	1964	1° dicembre	1964
Ghana	27 novembre	1963	27 novembre	1963
Giamaica	22 novembre	1991	22 novembre	1991
Giappone	15 giugno	1964	15 giugno	1964
Giordania	29 maggio	1964	29 maggio	1964
Grecia	18 dicembre	1963	18 dicembre	1963
Guatemala	6 gennaio	1964	6 gennaio	1964
Guinea equatoriale	16 gennaio	1989 A	16 gennaio	1989
Honduras	2 ottobre	1964	2 ottobre	1964
India	10 ottobre	1963	10 ottobre	1963
Indonesia	20 gennaio	1964	20 gennaio	1964
Iran	5 maggio	1964	5 maggio	1964
Iraq	30 novembre	1964	30 novembre	1964
Irlanda	18 dicembre	1963	18 dicembre	1963
Islanda	29 aprile	1964	29 aprile	1964
Israele	15 gennaio	1964	15 gennaio	1964
Italia	10 dicembre	1964	10 dicembre	1964
Kenya	10 giugno	1965 A	10 giugno	1965
Kuwait*	20 maggio	1965	20 maggio	1965
Laos	10 febbraio	1965	10 febbraio	1965
Libano	14 maggio	1965	14 maggio	1965
Liberia	19 maggio	1964	19 maggio	1964
Libia	15 luglio	1968	15 luglio	1968
Lussemburgo	10 febbraio	1965	10 febbraio	1965
Madagascar	15 marzo	1965	15 marzo	1965
Malawi	26 novembre	1964 S	6 luglio	1964
Malaysia	15 luglio	1964	15 luglio	1964
Malta	25 novembre	1964 S	21 settembre	1964
Marocco	1° febbraio	1966	1° febbraio	1966
Mauritania	6 aprile	1964	6 aprile	1964
Maurizio	30 aprile	1969 S	12 marzo	1968
Messico	27 dicembre	1963	27 dicembre	1963
Mongolia	1° novembre	1963	1° novembre	1963
Montenegro	9 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Myanmar	15 novembre	1963	15 novembre	1963
Nepal	7 ottobre	1964	7 ottobre	1964
Nicaragua	26 gennaio	1965	26 gennaio	1965
Niger	3 luglio	1964	3 luglio	1964
Nigeria	17 febbraio	1967	17 febbraio	1967
Norvegia	21 novembre	1963	21 novembre	1963

Stati partecipanti	Ratifica ^a		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Nuova Zelanda	10 ottobre	1963	10 ottobre	1963
Paesi Bassi*	14 settembre	1964	14 settembre	1964
Aruba	14 settembre	1964	14 settembre	1964
Curaçao	14 settembre	1964	14 settembre	1964
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)	14 settembre	1964	14 settembre	1964
Sint Maarten	14 settembre	1964	14 settembre	1964
Pakistan	3 marzo	1988	3 marzo	1988
Panama	24 febbraio	1966	24 febbraio	1966
Papua Nuova Guinea	27 ottobre	1980 S	16 settembre	1975
Perù	20 luglio	1964	20 luglio	1964
Polonia	14 ottobre	1963	14 ottobre	1963
Regno Unito	10 ottobre	1963	10 ottobre	1963
Rep. Centrafricana	22 dicembre	1964 A	22 dicembre	1964
Romania	12 dicembre	1963	12 dicembre	1963
Ruanda	22 ottobre	1963	22 ottobre	1963
Russia	10 ottobre	1963	10 ottobre	1963
Samoa	15 gennaio	1965	15 gennaio	1965
San Marino	3 luglio	1964	3 luglio	1964
Seicelle	12 marzo	1985 A	12 marzo	1985
Senegal	6 maggio	1964	6 maggio	1964
Serbia	15 gennaio	1964	15 gennaio	1964
Sierra Leone	21 febbraio	1964	21 febbraio	1964
Singapore	12 luglio	1968 S	9 agosto	1965
Siria	1° giugno	1964	1° giugno	1964
Slovacchia	17 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 aprile	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	17 dicembre	1964	17 dicembre	1964
Sri Lanka	5 febbraio	1964	5 febbraio	1964
Stati Uniti	10 ottobre	1963	10 ottobre	1963
Sudafrica	10 ottobre	1963 A	10 ottobre	1963
Sudan	4 marzo	1966	4 marzo	1966
Suriname	6 gennaio	1993 A	6 gennaio	1993
Svezia	9 dicembre	1963	9 dicembre	1963
Svizzera	16 gennaio	1964	16 gennaio	1964
Taiwan (Taipei cinese)	18 maggio	1964	18 maggio	1964
Tanzania	6 febbraio	1964	6 febbraio	1964
Thailandia	15 novembre	1963	15 novembre	1963
Togo	7 dicembre	1964	7 dicembre	1964
Tonga	22 giugno	1971 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	14 luglio	1964	14 luglio	1964
Tunisia	26 maggio	1965	26 maggio	1965
Turchia	8 luglio	1965	8 luglio	1965
Ucraina	30 dicembre	1963	30 dicembre	1963

Stati partecipanti	Ratifica ^a Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Uganda	24 marzo	1964	24 marzo	1964
Ungheria	21 ottobre	1963	21 ottobre	1963
Uruguay	25 febbraio	1969	25 febbraio	1969
Venezuela	22 febbraio	1965	22 febbraio	1965
Yemen	1° giugno	1979 A	1° giugno	1979
Zambia	11 gennaio	1965 S	24 ottobre	1964

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sui siti internet dei Governi depositari – Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (<https://www.gov.uk/government/publications/treaty-banning-nuclear-weapon-tests-in-the-atmosphere-in-outer-space-and-under-water-moscow-581963>) e gli Stati Uniti d'America (<https://www.state.gov/limited-test-ban-treaty>) – o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.
